

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUBBI, REBECCHINI, D'ONOFRIO, VETTORI, MELANDRI, FONTANA, FOSCHI, PACINI, PATRIARCA, ORLANDO, NEPI, PADULA, TAMBRONI ARMAROLI, FIMOGNARI, PINTO Michele, SAPORITO e MASCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di modificare ed integrare la normativa che oggi disciplina il settore commerciale è, ormai, pienamente avvertita da tutte le componenti politiche e sociali, soprattutto per il peso che il settore distributivo ha assunto in questi anni.

Il commercio ha, infatti, mantenuto il suo apporto alla crescita dell'economia nazionale in termini di reddito prodotto (15 per cento) ed ha sensibilmente accresciuto il suo peso in termini di occupazione (dal 16,2 per cento del 1971 a circa il 20 per cento nel 1981).

Nello stesso periodo industria e agricoltura hanno invece ridotto il loro apporto in termini di reddito prodotto (dal 39,2 per cento al 37,8 per cento e dall'8,6 per cento al 6,3 per cento) e più ancora in termini di occupazione (dal 38,4 per cento al 35,8 per cento e dal 16,7 per cento al 12,1 per cento).

Il settore commerciale, inoltre, è stato pesantemente penalizzato dall'andamento recessivo finale della domanda, che ha ristretto i margini di autofinanziamento del comparto proprio quando le tensioni sul mercato del lavoro provocavano il riemergere di tendenze espansive nel numero dei punti di vendita con una conseguente, ulteriore, compressione delle quote unitarie di mercato.

Nell'ultimo periodo intercensuario (1971-1981), infatti, vi è stato un incremento del numero delle unità locali, tanto nella rete distributiva all'ingrosso (più 45 per cento), quanto in quella al dettaglio in sede fissa (più 5,8 per cento).

Nell'ingrosso vi è stata una notevole espansione del settore non alimentare (più 65 per cento circa, pari a 36.715 unità locali in più rispetto al 1971), mentre lo sviluppo della

rete alimentare è stato meno vistoso (più 13,7 per cento pari a 4.900 unità locali in più).

Nel settore in sede fissa l'alimentare è stato interessato da una sensibile riduzione del numero delle unità locali (13,4 per cento pari a 54.379 unità in meno rispetto al 1971), mentre il non alimentare ha avuto una netta crescita (25,5 per cento pari a 100.680 unità in più).

Contestualmente vi è stata una riduzione del peso, sul totale, delle aziende con un numero di addetti minimo (fino a due) e lo sviluppo di tutte le altre tipologie dimensionali, sia nel comparto alimentare, che in quello non alimentare.

È evidente, quindi, che il processo di ristrutturazione manifestatosi nel settore del dettaglio alimentare ha in parte investito anche la fase d'ingrosso.

L'evoluzione del settore, peraltro, si è caratterizzata per la notevole espansione delle forme di associazionismo, integrazione e collaborazione economica tra imprese, che hanno sostenuto l'ammodernamento strutturale del commercio al dettaglio in sede fissa, specie nel comparto alimentare, anche se in misura insufficiente.

I gruppi di acquisto sono, infatti, passati da 67 unità e 5.228 associati del 1971 a 510 unità e 45.055 associati nel 1981 con aumenti pari rispettivamente al 661,2 per cento ed al 761,8 per cento.

Considerevole è stata anche l'espansione delle unioni volontarie, passate da 39 a 109 unità (più 179,5 per cento) e da 3.659 a 13.158 associati (più 269,4 per cento).

Tali organizzazioni economiche hanno promosso circa il 35 per cento dei nuovi supermercati, passati da 609 nel 1971 a 1.599 nel 1982 (più 162,6 per cento), mentre inferiore è stato l'apporto per i grandi magazzini, 771 nel 1982 contro i 550 del 1971 (più 40,2 per cento).

Qualcosa dunque si è mosso nel processo di ristrutturazione ed ammodernamento dell'apparato distributivo italiano in questi dodici anni di vigenza della legge n. 426.

Occorre, tuttavia, considerare ancora l'attuale inadeguatezza del nostro sistema distributivo, specialmente se confrontato con quello degli altri paesi europei, anche se

non è necessario nè opportuno giungere ai livelli registrati in questi paesi.

Pur fatte le debite proporzioni, in ragione della peculiarità della situazione italiana, non vi è dubbio però che il nostro apparato distributivo si trova a vivere in mezzo a questa contraddizione: da un lato i consumatori non dispongono della varietà di alternative di acquisto che un grado di apertura all'innovazione più spinto consentirebbe, e dall'altro sussistono ancora molti commercianti che sono marginali e che riescono a mantenersi grazie anche ad una sottoremunerazione dei fattori produttivi.

Ora, la presenza di un commercio più moderno richiede invece uno sviluppo di una imprenditorialità commerciale in grado di remunerare, ai prezzi di mercato, tutti i fattori della produzione. Osta a questo anche una cultura che stenta a ravvisare nel commercio un ambito di piena esplicazione di imprenditorialità.

Da questo punto di vista giova rilevare come si sia soliti equiparare l'innovazione solo alle grandi superfici.

Ora, se è vero che la dimensione dei punti di vendita è una variabile che può consentire economia di costi e un *mix* di servizi tendenzialmente più ampio, tuttavia essa non è la sola variabile in grado di soddisfare taluni segmenti di domanda.

Il negozio specializzato, ad esempio, ha nell'estensione e nella profondità dell'assortimento di una famiglia di prodotti il suo punto di forza, così come il negozio tradizionale serve a soddisfare le esigenze di disporre sul territorio di servizi commerciali di vicinato.

Se si può riconoscere che, specie in certe aree, vi è un sottodimensionamento della presenza di punti di vendita di grandi dimensioni, ciò che è importante, dunque, è che il sistema consenta nel suo complesso il liberarsi di iniziative innovative, capaci di offrire un'ampia gamma di alternative di acquisto ai consumatori, e sia in grado di adattarsi tempestivamente a processi in corso di mutamento, relativi tanto ai modelli di consumo quanto ai sistemi di produzione e commercializzazione dei prodotti.

La revisione degli strumenti previsti dalla legislazione vigente deve, allora, cogliere non solo esigenze di tipo economico, ma anche di carattere sociale, e va, quindi, resa coerente con:

i ritmi più contenuti di crescita della quantità complessiva dei consumi, determinati sia dal ristagno del potere reale di acquisto da parte delle famiglie che dalle mutate tendenze demografiche;

l'evoluzione delle condizioni di vita, dovuta anche al modificarsi della composizione, per classi di età, della popolazione, che determina un comportamento di consumo qualitativamente più articolato e proiettato verso i prodotti non alimentari di maggior pregio e durata, verso quelli per il tempo libero, la cultura e l'auto-produzione di servizi;

l'inversione di tendenza nell'urbanesimo, che porta a un deflusso dai grandi nuclei metropolitani (confermato dall'ultimo censimento) e pone in termini nuovi il problema della ripartizione della rete e della gerarchizzazione dei servizi sul territorio.

È in questo contesto che si evidenzia l'importanza da attribuire ai processi di ammodernamento delle imprese e di completamento delle tipologie del servizio (di grande come di piccola dimensione), perchè tutte concorrono alla qualificazione della vita nelle aree di insediamento umano, alla regolazione della mobilità sul territorio ed alla sottrazione di oneri impropri (trasporti, parcheggi, eccetera) dalla « spesa » per consumi delle famiglie.

Per quanto premesso, la presente proposta di legge non vuole essere una « riforma della disciplina del commercio », ma vuole, invece, apportare modifiche e integrazioni a quelle disposizioni della legge n. 426 rivelaesi non sufficientemente idonee a stimolare i processi spontanei di razionalizzazione emersi in questi anni nel settore commerciale.

In particolare, nell'intento di stimolare una accelerazione del processo innovativo, si ritiene di dover intervenire sulle norme relative alla programmazione, alla qualificazione professionale degli operatori, preve-

dendo contemporaneamente disposizioni in merito all'assistenza tecnica, alla formazione professionale ed al credito agevolato, strumenti indispensabili per favorire un più dinamico processo di ristrutturazione ed ammodernamento della rete di vendita, da attuarsi, in primo luogo, dalle imprese già operanti sul mercato.

I primi due articoli della proposta ridefiniscono i requisiti soggettivi, professionali e morali, che devono essere posseduti da quanti intendono svolgere attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. È soppresso l'esame per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, in quanto strumento prettamente nozionistico dal quale difficilmente possono emergere le capacità professionali dei potenziali operatori. Per iscriversi al registro degli esercenti il commercio occorre, quindi, una certa pratica commerciale o frequentare un apposito corso di qualificazione professionale.

Sono richiesti requisiti morali più rigorosi e coordinati con le disposizioni antimafia.

L'articolo 3 fissa gli obiettivi cui devono tendere tutti gli interventi, legislativi, politici od economici, inerenti il commercio: sviluppo e valorizzazione del settore attraverso la realizzazione di una rete distributiva diversificata per organizzazione economica e per tipologia di servizio, che assicuri la miglior produttività delle singole imprese e dell'intero sistema distributivo e la più ampia funzionalità di servizio per i consumatori.

Dall'articolo 4 all'articolo 9 viene delineato il sistema programmazione-autorizzazione dell'accesso al mercato, diretto alla ricomposizione della offerta di servizi commerciali sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Tale sistema si propone lo sviluppo della struttura imprenditoriale del commercio al dettaglio in sede fissa, privilegiando le iniziative di ristrutturazione ed ammodernamento, realizzate mediante la concentrazione, la collaborazione e l'associazionismo economico tra le imprese, facendo quindi leva soprattutto sulla crescita delle imprese esistenti.

Sul piano tecnico esso tende a colmare le lacune della legislazione del 1971, prefigurando precisi ruoli e collegamenti tra i livelli istituzionali: Stato, regione, comune.

A livello statale, il CIPE (articolo 4) realizza il raccordo tra la programmazione nazionale generale e quella di settore e definisce un piano pluriennale nel quale individua, tra l'altro:

i settori merceologici che, per l'eccessivo frazionamento dell'offerta, debbono essere ristrutturati mediante la programmazione delle autorizzazioni da rilasciare. A tale programmazione è comunque sottoposto il rilascio delle autorizzazioni relative ai generi alimentari, all'abbigliamento, comprese le calzature, ed agli esercizi despecializzati con superficie superiore a 400 metri quadrati;

gli indicatori economici e la metodologia che dovranno essere adottati per la programmazione regionale e comunale, allo scopo di elevare i livelli medi di produttività del settore, tenendo conto sia dell'andamento della struttura dei consumi sia della necessità di riequilibrare i rapporti tra le diverse forme distributive.

Il programma regionale (articolo 5) ripartisce il territorio in zone omogenee, e per ciascuna di queste indica il numero degli esercizi con superficie superiore a 1.500 metri quadrati che possono essere autorizzati, nonché il numero degli esercizi relativi ai settori merceologici sottoposti a programmazione con superficie superiore a 400 metri quadrati, che possono essere insediati nei comuni con meno di 10.000 abitanti: trattasi degli esercizi che la legge n. 426 sottopone al nullaosta regionale (articoli 26 e 27).

Le regioni dettano, inoltre, i criteri cui i comuni debbono attenersi nella redazione dei rispettivi piani.

Il programma comunale (articolo 6) indica per ciascuna zona, in cui sia eventualmente diviso il territorio, il numero degli esercizi relativi ai settori merceologici sottoposti a programmazione che possono essere autorizzati, separatamente per diverse classi di superficie, allo scopo di assicurare la presenza e lo sviluppo sul territorio delle varie tipologie di servizio.

L'articolo 7 prevede il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi da parte del presidente della giunta regionale o del sindaco, a seconda della competenza programmatoria.

Sono soggetti a sola comunicazione gli ampliamenti all'interno delle classi di superficie e i trasferimenti nell'ambito della zona o in nuove zone di espansione.

Allo scopo di favorire le diverse forme di cooperazione e concentrazione delle imprese è sempre concessa, anche in deroga ai piani, l'autorizzazione all'ampliamento fino a 1.500 metri quadrati richiesta da chi intende concentrare in un unico esercizio l'attività di due o più esercizi preesistenti, a condizione che il richiedente restituisca un numero di autorizzazioni pari al numero di passaggi di classe che l'ampliamento comporta.

Stesse finalità ha l'articolo 8, che prevede una riserva di autorizzazioni a favore delle diverse forme di associazionismo, collaborazione e integrazione economica tra le imprese.

Al fine di semplificare le procedure burocratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e per la redazione dei piani, l'articolo 9 prevede un potere sostitutivo del Ministro dell'industria nella determinazione degli obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita, qualora la regione non provveda alla redazione del programma regionale entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del programma nazionale predisposto dal CIPE.

L'articolo 10 dispone limiti di superficie per gli spacci interni e le cooperative di consumo, allo scopo di porre riparo al grave fenomeno, ricorrente soprattutto in alcune regioni, quali il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna, dell'apertura sotto forma di cooperativa di consumo di numerosi supermercati al di fuori, ovviamente, delle previsioni dei piani commerciali, e svuotando anzi parzialmente gli stessi di contenuto.

Nel momento in cui il provvedimento nel suo complesso tende ad elevare la dimensione media dei punti di vendita ed a creare un maggiore equilibrio tra le diverse forme distributive, sembra corretto impedire che

tale riequilibrio avvenga in maniera surrettizia.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori e per corrispondenza, o comunque a distanza.

Chi effettua un tale tipo di vendita deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio e deve prestare la massima garanzia in ordine alla qualità dei prodotti venduti ed alla loro idoneità all'uso cui sono destinati.

A tutela dei consumatori è prevista la facoltà degli stessi di disdire l'ordine entro un certo tempo e di chiedere la sostituzione dei prodotti o il rimborso del prezzo pagato.

Le emittenti televisive che mandano in onda operazioni di vendita devono accertare l'iscrizione del venditore al registro degli esercenti il commercio ed al registro delle ditte e comunicarne gli estremi durante la trasmissione.

L'ultimo comma dell'articolo 12 pone il divieto di effettuare operazioni di vendita all'asta tramite televisione, telefono o altro sistema di comunicazione, venendo a mancare ogni possibilità di controllo della veridicità delle operazioni stesse.

L'articolo 13 prevede l'emanazione di leggi regionali in materia di urbanistica, in base alle quali i comuni individuano le aree destinate agli insediamenti commerciali e quelle, con diversa destinazione, nelle quali può consentirsi l'insediamento di esercizi commerciali al minuto. Sono anche previste disposizioni surrogatorie in caso di mancato adeguamento delle norme urbanistiche comunali alle leggi regionali.

L'articolo 14 indica le attività e gli obiettivi degli interventi di assistenza tecnica, diretti a favorire quella diffusa innovazione del settore che si intende perseguire, in primo luogo, attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle imprese esistenti. Tali interventi di assistenza tecnica a favore delle singole imprese sono finanziati dalle Camere di commercio e realizzati dalle stesse, attraverso appositi enti associativi costituiti con le organizzazioni sindacali ed economiche di categoria.

L'articolo 15 estende alle imprese esercenti servizi di informativa, agli ausiliari del commercio e a tutte le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale di promozione e sviluppo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la corrispondenza di contributi in conto capitale a favore di iniziative promosse dagli organismi nazionali o interregionali dell'associazionismo, o da altre forme di collaborazione economica tra le imprese, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di formazione professionale rivolti alle imprese associate.

Stesso contributo è anche concesso per la realizzazione di programmi che comportano la concentrazione di imprese o la riconversione delle stesse in occasione dell'apertura di una grande struttura di vendita nella loro zona.

L'articolo 17 prevede contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti da soggetti esercenti imprese commerciali e turistiche, dagli ausiliari del commercio e dagli esercenti imprese considerate commerciali ai fini previdenziali.

L'articolo 18 si propone l'istituzione di sezioni speciali per il credito a medio termine per le imprese esercenti attività commerciali presso gli istituti che già esercitano il credito a medio termine all'industria.

L'articolo 19, in materia di orario dei negozi, conferma sostanzialmente la disciplina in vigore, dettata dalla legge n. 887 del 1982. L'esercente conserva, infatti, la facoltà di scegliere il proprio orario di apertura entro i limiti giornalieri fissati dal sindaco, prevedendo un intervallo pomeridiano di almeno due ore. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri. È anche prevista la possibilità di protrarre l'apertura fino alle ore 21 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

L'articolo 20, infine, prevede un aumento delle sanzioni per chi violi le disposizioni della legge n. 426 e della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Requisiti professionali per il commercio e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*

L'articolo 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, i soggetti richiedenti debbono dimostrare:

1) di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti la vendita o la somministrazione, o presso altre imprese i cui titolari siano tenuti all'iscrizione nel registro, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, o alla somministrazione, o all'amministrazione, o in qualità di familiare coadiutore. In ogni caso l'opera deve essere stata prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

2) oppure di aver frequentato con esito positivo un corso di qualificazione professionale per le attività commerciali, istituito o riconosciuto dalla regione ed avente per oggetto l'attività ed il settore merceologico per i quali è riconosciuta l'iscrizione.

Le materie di insegnamento nei corsi di cui al comma precedente, la durata degli stessi ed i criteri di valutazione dei partecipanti devono garantire l'apprendimento delle tecniche mercantili in generale e delle specifiche tecniche gestionali richieste per i vari tipi di attività commerciale e, nel loro ambito, per i diversi settori merceologici.

Ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, la durata e il contenuto dei corsi di qualificazione, le modalità ed i criteri di valutazione, il periodo della pratica, comunque non inferiore a ventiquattro mesi, la determinazione dei settori merceologici in base al criterio della omogeneità e del massimo raggruppamento dei prodotti, nonché i titoli di studio universitari o

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diversi da quello della scuola dell'obbligo da considerare equivalenti al superamento del corso professionale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

L'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è abrogato.

## Art. 2.

*(Requisiti morali)*

L'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Nel registro degli esercenti il commercio non possono essere iscritti e, se iscritti, debbono essere cancellati, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro:

a) che siano stati dichiarati falliti con sentenza passata in giudicato;

b) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per almeno due volte, a pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 353 (turbata libertà degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frode nelle pubbliche forniture), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 472 (uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta), 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 640 (truffa) e 648 (ricettazione) del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti e bevande previsti in leggi speciali, o per il reato di emissione di assegni a vuoto;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività commerciale;

d) che siano soggetti a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nonchè ai provvedimenti di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

Coloro che intendano iscriversi nel registro per la somministrazione di alimenti e bevande, o per la vendita di oggetti preziosi o per altre attività per le quali sia richiesta una autorizzazione di pubblica sicurezza devono, inoltre, trovarsi nelle condizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per la specifica attività per la quale sia richiesta l'iscrizione.

Il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal secondo comma è attestato dal sindaco del comune di residenza dell'interessato. Il sindaco è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministro dell'interno per esigenze di pubblica sicurezza.

La Commissione per la tenuta del registro, quando risulti dagli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che l'iscritto non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, procede alla sua cancellazione.

Coloro che siano stati cancellati per la perdita dei requisiti morali hanno diritto ad essere nuovamente iscritti nel registro sulla base della sola presentazione della sentenza di riabilitazione ».

**Art. 3.***(Principi di intervento  
per il settore commerciale)*

La politica economica per il settore commerciale deve essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo della struttura imprenditoriale del settore, incentivando le iniziative



**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

di ristrutturazione, di ammodernamento, anche tramite l'associazione e le altre forme di collaborazione, concentrazione e cooperazione economica tra imprese, con le necessarie risorse pubbliche;

b) la valorizzazione della funzione del commercio nel processo di sviluppo del sistema economico, al fine di assicurare la crescita della produttività delle imprese;

c) la realizzazione di una rete distributiva che, per organizzazione economica, per tipologia di servizio e per gamme merceologiche, assicuri la migliore produttività del sistema distributivo, nonché la qualificazione e la funzionalità del servizio da rendere al consumatore;

d) la concorrenza mediante la presenza delle varie forme distributive e, all'interno di ciascuna di esse, tra le diverse imprese;

e) la presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate;

f) adeguati e qualificati livelli del servizio, tenuto conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari e con l'assetto dei trasporti, anche attraverso il coordinamento tra la programmazione commerciale e quella territoriale ed urbanistica.

**Art. 4.****(Programma nazionale)**

Il CIPE, in armonia con la programmazione economica nazionale, predispose un programma pluriennale.

Il programma è redatto su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulata sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e valutate le osservazioni delle organizzazioni nazionali del commercio e del turismo, della cooperazione e dei lavoratori dipendenti del settore.

Il programma determina:

a) i raccordi ai vari livelli di competenza tra la politica economica per il settore commerciale e le politiche degli altri settori produttivi;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) i settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa che, presentando sull'intero territorio nazionale esigenze di ristrutturazione per l'eccessivo frazionamento dell'offerta, sono da sottoporre a criteri di programmazione ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni amministrative; va comunque sottoposto a criteri di programmazione il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari, di articoli di vestiario e di abbigliamento, comprese le calzature, nonché agli esercizi non specializzati con superficie superiore a 400 metri quadrati di cui alla tabella VIII del decreto ministeriale 30 agosto 1971;

c) gli indicatori economici sui quali le regioni e i comuni devono basarsi per la programmazione della rete distributiva al dettaglio, onde elevare i livelli medi di produttività del settore, e la metodologia cui le regioni e i comuni devono attenersi per la stima dell'andamento dei consumi;

d) le direttive cui le regioni ed i comuni devono attenersi nel promuovere l'ammmodernamento della rete distributiva, tenendo conto dell'andamento dei consumi e della necessità di un riequilibrio tra le varie forme distributive;

e) le direttive alle quali le regioni devono uniformarsi nel predisporre gli interventi in materia di promozione dell'associazionismo e della cooperazione economica tra le imprese commerciali ed in materia di assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese, soprattutto nella fase dell'adozione di iniziative innovative;

f) le attività di indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale, e le modalità di rilevazione statistica per la programmazione commerciale e sullo stato del settore.

Il CIPE indica le risorse pubbliche da destinare al settore commerciale per la realizzazione del programma pluriennale, nonché i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione degli indirizzi della politica commerciale e da assegnare alle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di maggio, un rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di cui al successivo articolo e degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta ogni due anni un rapporto sullo stato del settore commerciale al CIPE, che lo trasmette al Parlamento.

Il CIPE, valutato lo stato di attuazione dei programmi nazionale, regionale e comunale, elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento.

#### Art. 5.

##### *(Programmazione regionale)*

Le regioni, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in conformità al programma nazionale, sentita la commissione di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, adottano, con deliberazione del consiglio regionale, il programma pluriennale di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva al dettaglio in sede fissa entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione del programma nazionale.

La regione individua le zone socio-economiche omogenee nelle quali ripartisce il territorio per l'insediamento degli esercizi di cui al comma successivo, detta le direttive per il coordinamento e l'attuazione della programmazione comunale e stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

Per ciascuna zona il programma indica il numero degli esercizi da autorizzare, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, nonché il numero di quelli relativi ai settori merceologici di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera *b*), con superficie superiore a 400 metri quadrati, da insediare nei comuni con meno di 10.000 abitanti.

Il programma regionale detta i criteri per l'elaborazione dei piani comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni, anche stagionali, concernenti l'attività di somministra-

zione di alimenti o bevande previsti dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sotto forma di rapporto tra popolazione ed i diversi tipi di esercizio; la popolazione va individuata in relazione alle abitudini di consumo extra familiare e all'afflusso turistico. È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

In relazione alle tradizioni ed usi locali, e per una migliore produttività del servizio da rendere al consumatore, le regioni, sentito il parere delle organizzazioni di categoria, possono istituire, modificando le tabelle di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971, tabelle specializzate, comprendenti particolari prodotti o categorie di prodotti omogenei, da rilasciare ai panificatori, fermo restando anche per i panifici il disposto dell'articolo 24 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nonché agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alle particolari esigenze dei comuni di montagna o in via di spopolamento, allo scopo di rendere un miglior servizio ai consumatori, il sindaco può consentire accorpamenti di tabelle merceologiche.

#### Art. 6.

##### *(Programmazione comunale)*

L'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« I comuni, in conformità al programma nazionale e alle direttive regionali, procedono alla redazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione della rete di vendita al dettaglio, sentito il parere delle commissioni previste dagli articoli 15 e 16.

Per l'apertura degli esercizi di vendita di generi alimentari il piano determina il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare separatamente per le seguenti classi di superficie:

- a) fino a 200 metri quadrati;
- b) da 201 a 400 metri quadrati;
- c) da 401 a 800 metri quadrati;
- d) da 801 a 1.500 metri quadrati.

Per l'apertura degli esercizi di vendita di generi diversi da quelli di cui al comma precedente, e soggetti a programmazione ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera b), il piano determina il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare separatamente per le seguenti classi di superficie:

- a) fino a 200 metri quadrati;
- b) da 201 a 400 metri quadrati;
- c) da 401 a 1.500 metri quadrati.

Il piano detta, inoltre, norme e direttive per il rilascio delle autorizzazioni e l'insediamento degli esercizi di vendita relativi agli altri settori merceologici.

Nella redazione dei piani i comuni possono suddividere il territorio in zone, a condizione che la popolazione residente in ciascuna zona sia almeno di 40.000 abitanti.

Il piano è approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

I comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo della redazione dei piani ».

L'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è abrogato.

#### Art. 7.

##### *(Rilascio delle autorizzazioni)*

L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento in altra zona degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, qualora trattasi di esercizi con superficie superiore a 1.500 metri quadrati ovvero di esercizi con superficie superiore a 400 metri quadrati da inserire nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, dal sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, negli altri casi.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annona-

ria, igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche ed edilizie e di quelle relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni dei programmi o dei piani previsti dalla presente legge.

Il trasferimento nell'ambito della stessa zona o in zone di nuova espansione, ovvero, qualora il piano o il consiglio comunale non suddividano il territorio del comune in zone, nell'ambito del territorio comunale, nonché l'ampliamento della superficie di vendita all'interno della stessa classe di superficie, non oltre i 1.500 metri quadrati, sono soggetti alla sola comunicazione preventiva ai fini della vigilanza del rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di quelle sulla prevenzione degli incendi.

Il mancato rispetto delle norme previste dal terzo comma comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione; il sindaco ordina la chiusura temporanea dell'esercizio fino a quando l'interessato non ottemperi alle disposizioni violate.

L'autorizzazione all'ampliamento fino a 1.500 metri quadrati è sempre dovuta, anche in deroga ai limiti fissati dal piano e fermo il rispetto delle norme di cui al terzo comma, qualora il richiedente intenda concentrare esercizi commerciali dello stesso settore merceologico in attività da almeno tre anni ed operanti nello stesso comune, a condizione che restituisca un numero di autorizzazioni pari ai passaggi di classi di superficie, previsti dall'articolo 6, che l'ampliamento comporta.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata di tutti i dati relativi all'ubicazione, ivi compresa la zona, alla classe di superficie ed alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio che si intende aprire, ampliare o trasferire ed alla prova che il richiedente risulti iscritto nel registro degli esercenti il commercio ».

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono abrogati.

## Art. 8.

*(Priorità nel rilascio delle autorizzazioni)*

I programmi regionali ed i piani comunali suddividono il numero complessivo di autorizzazioni da rilasciare per ciascun anno di vigenza.

Il quoziente relativo a ciascun anno è riservato, nella misura del 50 per cento, ai programmi che comportino l'apertura di esercizi di vendita ad opera di forme associative tra imprese o di altri tipi di integrazione o concentrazione economica tra le stesse. Il quoziente di ciascun anno non utilizzato nell'anno di riferimento viene assegnato ai richiedenti in base alla data di presentazione delle domande.

## Art. 9.

*(Inerzia della pubblica Amministrazione)*

L'articolo 33 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« L'interessato può ricorrere al tribunale amministrativo regionale qualora il presidente della giunta regionale e il sindaco non deliberino sulla domanda entro centoventi giorni dalla sua presentazione.

Il presidente della giunta regionale o il sindaco sono tenuti a dare esecuzione alla sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato favorevole al ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza stessa ».

Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo 5 senza che il programma regionale sia stato deliberato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita la regione interessata a provvedervi entro i successivi sei mesi.

Trascorso inutilmente tale periodo, qualora non sussistano impedimenti all'esercizio dei poteri deliberanti regionali, gli obiettivi di sviluppo degli esercizi di vendita previsti dal terzo comma dell'articolo 5 sono stabiliti dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni nazionali del commercio e del

turismo, della cooperazione, dei lavoratori dipendenti del settore ed un rappresentante della regione interessata.

Art. 10.

*(Spacci interni e cooperative di consumo)*

L'articolo 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« La vendita di merci in appositi locali non aperti sulla pubblica via, ad esclusivo favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti e di imprese, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco, rilasciata all'amministrazione, ente o impresa autorizzata.

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto per locali con superficie non superiore a 100 metri quadrati.

Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dall'amministrazione, ente o impresa, la gestione deve essere affidata ad una cooperativa costituita tra i dipendenti.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria e le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che sia preposto alla vendita un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La somministrazione di alimenti e bevande all'interno di scuole, ospedali, circoli militari, circoli privati, amministrazioni pubbliche, enti e imprese, è consentita previa autorizzazione comunale, rilasciata a condizione che:

a) siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria e le norme urbanistiche ed edilizie;

b) sia effettuata per la sola utenza interna in appositi locali non aperti al pubblico.

Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci al dettaglio esclusivamente a favore di soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico con super-



ficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata alla sola condizione del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, delle norme urbanistiche ed edilizie e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate nel caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti ».

#### Art. 11.

*(Vendite al domicilio dei consumatori)*

Ferma restando l'osservanza delle norme di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi d'acquisto con o senza esibizione di campioni e comunque senza consegna immediata del prodotto all'acquirente, debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati alle autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, la quale rilascia il relativo nulla osta valutati i requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili delle attività delle stesse.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano a chiunque esibisca o illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o sul posto di lavoro.

Il regolamento di esecuzione della presente legge:

a) determina i generi merceologici e i valori minimi delle contrattazioni per la cui validità è obbligatoria la forma scritta dell'atto;

b) fissa le condizioni atte a garantire la rigorosa rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e la idoneità dei medesimi all'uso cui sono destinati;

c) disciplina l'esercizio da parte dell'acquirente, senza alcuna penalità, della facoltà di disdire l'ordine di acquisto e di chiedere la sostituzione dei prodotti o il rimborso del prezzo pagato. Il venditore deve indicare per iscritto all'acquirente il nome e l'indirizzo del soggetto nei cui riguardi può essere esercitata tale facoltà.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche ai dipendenti e ai familiari dell'ambulante, nonchè al rappresentante di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1976, n. 398, non iscritto nella sezione speciale per il commercio ambulante.

È abrogato l'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

#### Art. 12.

*(Vendita per corrispondenza e a distanza)*

Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza, per telefono o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve osservare le norme di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e deve garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate e idonei all'uso cui sono destinati.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce l'estensione della garanzia suddetta in relazione ai vari prodotti ed il termine entro il quale l'acquirente, senza alcuna penalità, può disdire l'ordine di acquisto e può chiedere la sostituzione dei prodotti o il rimborso del prezzo pagato.

Nessun prodotto può essere inviato senza richiesta da parte del consumatore, salvo che si tratti di oggetti completamente gratuiti od inviati senza alcuna condizione.

Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia iscritto nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 1011, e sia munito del titolo prescritto dalla presente legge.

Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome o la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle ditte e il numero della partita IVA, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge. Gli organi di vigilanza hanno libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Qualora le operazioni di vendita effettuate per televisione siano svolte nei modi di cui all'articolo 115 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è necessaria la autorizzazione prevista da tale articolo.

Sono vietate le operazioni di vendita all'asta nelle forme di cui al presente articolo.

#### Art. 13.

##### *(Strumenti urbanistici e programmazione commerciale)*

L'articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, con proprie leggi, dettano i principi a norma dei quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali — in relazione al fabbisogno accertato — le aree destinate agli insediamenti commerciali nonché le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali è consentito anche l'inserimento di esercizi per la vendita al minuto.

Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, possono — nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni — apportare le modifiche indispensabili all'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al precedente comma.

Nei comuni, dotati di strumenti urbanistici generali non corrispondenti ai principi di cui al primo comma e non contenenti la specifica previsione di aree a destinazione commerciale, gli insediamenti per il commercio al minuto con superficie di vendita superiore agli 800 metri quadrati nonché gli insediamenti per il commercio

all'ingrosso sono ammessi su aree a destinazione industriale o artigianale garantendo gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti per gli insediamenti commerciali dall'articolo 5, punto 2, del decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno il 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1968, n. 97; i comuni possono al riguardo avvalersi del disposto dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, volti all'ampliamento ed alla trasformazione di insediamenti commerciali esistenti, nonché alla allocazione in fabbricati esistenti, anche se destinati ad attività produttive, di nuovi insediamenti commerciali per la vendita al minuto sono consentiti, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, anche in deroga od in assenza del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La legge regionale definisce altresì — per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al primo comma — le ipotesi di intervento sostitutivo da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato, nonché le modalità di detto intervento ».

L'articolo 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è abrogato.

#### Art. 14.

##### *(Assistenza tecnica alle imprese)*

L'assistenza tecnica si esplica attraverso l'offerta di servizi di consulenza e di informazione necessari per la predisposizione e la realizzazione di progetti di sviluppo, trasformazione e ammodernamento delle imprese commerciali, compresi quelli inerenti lo studio di fattibilità dell'iniziativa, gli aspetti tecnico-gestionali, nonché le iniziative rivolte alla preparazione del personale necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura realizzano a favore delle singole imprese gli interventi di cui al precedente comma attraverso enti associativi appositamente costituiti con le organizzazioni sindacali ed economiche di categoria degli imprenditori commerciali. Gli statuti di tali enti e le convenzioni che ne regolano i rapporti con le Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per il finanziamento delle attività di assistenza tecnica previste dal presente articolo le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura debbono destinare il 30 per cento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, versato dalle imprese commerciali.

Le somme previste dal comma precedente e non utilizzate entro l'anno successivo a quello di riscossione sono devolute al Fondo nazionale di cui all'articolo 16.

#### Art. 15.

*(Finanziamenti previsti dalla legge  
10 ottobre 1975, n. 517)*

All'articolo 2 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono aggiunti i seguenti commi:

« I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi anche a favore delle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione o acquisizione di dati per conto terzi nonché agli ausiliari del commercio ai fini previdenziali per programmi che comportino l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo dei locali, nonché l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della loro specifica attività.

Agli effetti della presente legge si considera centro operativo aderente ad unione volontaria l'impresa collegata con altri operatori commerciali mediante sottoscrizione di accordi a carattere continuativo di ap-

provvigionamento merci di consulenza e assistenza tecnica, comportante altresì l'utilizzazione di marchi commerciali comuni.

Art. 16.

*(Fondo nazionale  
di promozione e sviluppo)*

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un « Fondo nazionale di promozione e sviluppo » finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale:

a) per la realizzazione di programmi di formazione di assistenti tecnici del commercio attuati da enti associativi costituiti tra l'Unione italiana delle camere di commercio, le organizzazioni nazionali di categoria ed istituti e centri di studi e ricerca;

b) per la realizzazione di programmi promozionali, di assistenza tecnica, di ricerca e di sviluppo di nuovi sistemi di gestione nonché di formazione professionale dei quadri delle imprese associate attuati da organismi nazionali ed interregionali dell'associazionismo e da altre forme di integrazione, collaborazione e cooperazione economica tra imprese;

c) per la realizzazione di programmi che comportano:

1) l'attuazione di forme associative tra piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinque per l'apertura di un punto di vendita in comune a condizione che rinuncino alle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita;

2) la riconversione, specializzazione e trasferimento degli esercizi in occasione dell'apertura nella stessa zona di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale, operanti nello stesso settore merceologico;

3) il trasferimento di esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio in centri commerciali;

4) la concentrazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione del-

le imprese associate promossi dagli organismi nazionali economici dell'associazionismo e da altre forme di integrazione e collaborazione economica tra le imprese medesime.

Il contributo concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è pari:

a) al 100 per cento del costo per la realizzazione dei programmi previsti dal primo comma, lettera a), del presente articolo;

b) al 35 per cento del costo per la realizzazione dei programmi previsti al primo comma, lettere b) e c), del presente articolo; per le iniziative riguardanti i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo è elevato al 50 per cento;

c) i criteri e le modalità di concessione del contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

La dotazione del Fondo è costituita, oltre che dalle somme non utilizzate previste dall'articolo 14, di uno stanziamento di lire 100 miliardi all'anno per gli anni 1984, 1985 e 1986.

Il comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è autorizzato, in deroga alle riserve disposte dai commi settimo ed ottavo dello stesso articolo 6, e successive modificazioni, a destinare 100 miliardi di lire sulla disponibilità del fondo stesso a favore del Fondo previsto dal presente articolo per l'anno 1984. Per gli anni successivi la copertura è assicurata dalla legge finanziaria.

## Art. 17.

*(Contributi a favore di consorzi  
e cooperative; fidi)*

A favore delle cooperative e dei consorzi, costituiti da soggetti esercenti imprese commerciali e turistiche, di servizi considerati commerciali ai fini previdenziali, nonché dagli ausiliari del commercio, aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima del 3 per cento dei finanziamenti annualmente deliberati dagli istituti di credito a seguito di convenzioni con i predetti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

Le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e della segreteria sono a carico degli istituti di credito e delle società di *leasing* convenzionate, secondo quote stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

È abrogato il nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

## Art. 18.

*(Sezione speciale  
per il credito al commercio)*

Gli istituti e le aziende di credito che già esercitano il credito a medio termine all'industria, o presso i quali sono state



istituite sezioni per il credito industriale, sono autorizzati a costituire sezioni speciali con autonoma personalità giuridica per l'esercizio del credito a medio termine alle imprese esercenti attività commerciali e di servizi.

L'ordinamento delle predette sezioni è disciplinato con statuto da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Agli organi deliberativi delle sezioni speciali deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali del commercio più rappresentative.

Al fondo di dotazione, oltre agli istituti fondatori, possono concorrere lo Stato, gli altri istituti di credito e gli enti assicurativi e previdenziali, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

#### Art. 19.

##### *(Orario dei negozi)*

Ferme restando le disposizioni della legge 28 luglio 1971, n. 558, i sindaci, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima ed in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana e l'ora di chiusura serale, che non potrà essere posteriore alle ore 20 o alle ore 21 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Entro tali limiti l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo, si riduce corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.

La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, è estesa agli esercenti specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato e di articoli ricordo.

Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 20.

(Sanzioni)

Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dalla presente legge senza essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio ovvero sia privo dell'autorizzazione prescritta per la specifica attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 9 milioni. Il sindaco ordina inoltre la chiusura dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

La sanzione pecuniaria prevista dal precedente comma si applica a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche per le quali è stata concessa l'iscrizione o l'autorizzazione, al grossista che vende a consumatori finali ed al produttore agricolo o all'artigiano che vende merci acquistate da terzi.

Chiunque viola le altre disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300 mila a lire 900 mila.

Per le infrazioni previste dal secondo e terzo comma del presente articolo, il sindaco, in casi di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a venti giorni. Ai fini di cui al presente comma, presso ogni comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.

Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni.

Per l'accertamento delle infrazioni, per la constatazione delle medesime e per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. La notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione è fat-

ta con le modalità indicate nel regolamento interno dell'amministrazione competente e, comunque, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle norme della presente legge e dei decreti ministeriali di attuazione è applicata dal sindaco.